

TASSAZIONE DEGLI ATTI DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIE GIURATE

Si chiede di conoscere la risposta al seguente quesito:

“Gli atti di asseverazione di perizie giurate ricevuti da un Notaio scontano l'imposta di registro o sono esenti da registrazione? In particolare la perizia giurata (e la relativa asseverazione) riferita alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.82 comma 4 del D.P.R. 380 del 2001, è esente da registrazione?”

Le perizie giurate oggetto degli atti di asseverazione più frequenti nella pratica notarile riguardano perizie redatte ai fini fiscali, perizie giurate ex art. 2343 c.c. e 2465 c.c., perizie relative a traduzioni nonché perizie giurate richieste, come quella in argomento, dalle leggi urbanistiche.

Con riferimento a tutte tali fattispecie è possibile giungere alla conclusione della esenzione da registrazione ⁽¹⁾ individuandone in via interpretativa le relative fonti normative ⁽²⁾.

Rispetto alle asseverazioni di **perizie redatte ai fini fiscali**, ovvero perizie giurate di rideterminazione di valori, di rivalutazione di basi imponibili, o perizie redatte per il calcolo di plusvalenze, si può sostenere che ricorra l'eccezione alla regola della obbligatorietà della registrazione argomentando dall'art. 5 della tabella allegata al Tur. I relativi atti di asseverazione risulteranno esenti perché riferiti a perizie richieste da leggi tributarie (così G. SANTARCANGELO “Tassazione degli atti notarili” 2 ed. Pag. 85). L'asseverazione rientrerebbe dunque nella categoria degli atti formati per l'applicazione di imposte e tasse ex art 5 tabella e perciò non soggetti a registrazione ex art. 7 Tur; non ricorrerebbe comunque l'obbligo della registrazione sebbene l'asseverazione sia ritenuta un atto pubblico (art. 11 tariffa comma 1 che richiama espressamente l'art. 5 della tabella) (Sulla natura di atto pubblico si veda Boero cit. pag. 25) ⁽³⁾.

La stessa conclusione della esenzione è sostenibile anche con riferimento alle **asseverazioni di perizie giurate relative ai conferimenti ex artt. 2343 c.c. e 2465 c.c. e alle traduzioni** argomentando dall'art. 2 della tabella allegata al Tur, sulla falsariga di quanto avviene per le analoghe asseverazioni giurate ricevute dal cancelliere ex art. 5 r.d. 9.10.1922 n. 1366. In tal senso Sicchiero-Casu, legge notarile commentata Milano 2010 pag. 26, Santarcangelo cit. pag. 980, e sulla scorta dell'orientamento più seguito nella prassi anche Boero, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, 1 Torino 1993 pag. 65. A supporto di tale conclusione valga anche la considerazione che il richiamato art. 2 della tabella è una norma che già trova una sua diretta applicazione nella sfera propria del notaio in quanto contempla le procure alle liti tra gli atti esenti (crf. studio n. 11-2014/T, Procura alle liti – Regime fiscale, est. Mastroiacovo).

Infine, anche rispetto alle asseverazioni di **perizie redatte a fini urbanistici** si può giungere alla medesima soluzione della esenzione muovendo dall'art.3 della tabella allegata al Tur, che rende esenti da registrazione tutti gli atti formalizzati e prodotti nei procedimenti amministrativi avviati allo scopo di ottenere provvedimenti di interesse pubblico. Si tratta di provvedimenti che possono

soddisfare interessi particolari e nel contempo interessi di carattere generale ovvero di interessi legittimi.

Ai fini della soluzione del quesito che ci occupa occorre quindi verificare se possa essere ritenuta sussistente tale ultima eccezione e se dunque tra le fattispecie esenti ex art. 3 della Tabella possa farsi rientrare anche quella di cui all'art. 82 comma quattro D.P.R. 380 del 2001.

A parere dello scrivente la questione va risolta positivamente, in quanto la perizia giurata al vaglio può essere inquadrata tra quelle che sebbene favoriscano incidentalmente un privato siano comunque redatte per la realizzazione di un interesse collettivo, il che giustificherebbe il trattamento di favore riservato ex art. 3 tabella (codice delle leggi tributarie UTET 2014 pag. 560).

Francesco Raponi

-
- 1)** La prassi più che consolidata considera esenti da registrazione tutti i verbali notarili di asseverazione benché permanga l'obbligo della relativa repertoriazione.
 - 2)** Contrariamente a quanto sostenuto, lo studio 89 del CNN del 26 Aprile 1985 a firma Emanuele Calò e la risposta a quesito 277-2013/C-T a firma Susanna Cannizzaro-Antonio Musto hanno invece concluso per la obbligatorietà della registrazione. La conclusione era stata sostenuta muovendo da un'analisi strettamente letterale del dato normativo. La diversa soluzione cui si è giunti è invece sostenibile sulla scorta di una interpretazione più sistematica della intera disciplina normativa.
 - 3)** E' opportuno segnalare una posizione più avanzata che giunge allo stesso risultato della esenzione argomentando dalla equiparazione del verbale di asseverazione alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che a norma dell'art.1 legge 11 Maggio 1971 n.390 è esente dalla registrazione) o qualificandone la natura come un quid diverso dall'atto pubblico e dall'autentica (che come noto ai sensi dell'art.11 della tariffa parte prima comporterebbe invece la necessità della registrazione).